

1. Obbligo di notifica e di autorizzazione

Situazione iniziale

Dall'entrata in vigore delle modifiche della LPaC e della OPaC e, contrariamente alla Oliq del 1998, l'obbligo d'autorizzazione si limita agli impianti situati nei settori di protezione delle acque particolarmente minacciati. Gli impianti non sottoposti ad autorizzazione sono normalmente assoggettati a notifica su tutto il territorio del Cantone. L'obbligo di notifica è ordinato dalle autorità.

Dall'entrata in vigore delle modifiche della LPaC e della OPaC e, contrariamente alla Oliq del 1998, il collaudo degli impianti non è più prescritto. L'obbligo del collaudo deve essere integrato nelle condizioni dell'autorizzazione. Gli impianti assoggettati a notifica possono essere sottoposti a controlli puntuali alla ricezione della notifica di messa in servizio.

Le eccezioni all'obbligo di notifica devono essere regolate secondo l'articolo 22 cpv. 7 LPaC.

Basi legali (Confederazione)

LPaC art. 3:

Ognuno è tenuto a usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

LPaC art. 6 cpv. 1 e 2:

È vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinare.

È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua.

LPaC art. 19 cpv. 2:

La costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di, lavori di scavo, di sterro e simili nei settori particolarmente minacciati necessitano di un'autorizzazione cantonale qualora costituiscano potenziale pericolo per le acque.

LAc art. 22 cpv. 5 e 7:

Se vengono costruiti, modificati o messi fuori servizio impianti di deposito contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le acque, i detentori devono segnalarlo al Cantone secondo le prescrizioni di quest'ultimo.

I capoversi 2–5 non si applicano agli impianti non pericolosi per le acque o con un esiguo potenziale di pericolo.

LPaC art. 45:

I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché l'articolo 48 non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

OPAc art. 32 cpv. 2:

Nei settori particolarmente minacciati (art. 29) è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 cpv. 2 LPAc, in particolare per:

- h. impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque che, in piccole quantità, sono suscettibili di inquinare le acque, aventi un volume utile superiore a 2000 l per serbatoio;*
- i. impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile superiore a 450 l, situati nelle zone e nelle aree di protezione delle acque sotterranee;*
- j. piazzole di travaso destinate a liquidi nocivi alle acque.*

Mezzi

- Tabella del marzo 2010 relativa all'obbligo di autorizzazione, di notifica e di controllo delle installazioni per liquidi nocivi alle acque della CCA
- Schede tecniche E 1-2, G 1-2, K 1-4, L 1-4, M 1-3 della CCA
- Istruzioni inerenti ai punti fondamentali da rispettare dai detentori di impianti (in preparazione)
- Moduli per la domanda di autorizzazione e moduli per la notifica delle autorità cantonali competenti.

Interpretazione comune della legislazione

Tutti gli impianti con un volume utile superiore a 450 litri sono sottoposti all'obbligo di notifica o di autorizzazione (vedi tabella «Obbligo d'autorizzazione, di notifica e di controllo delle installazioni per liquidi nocivi alle acque»).

Obbligo d'autorizzazione:

La costruzione e la modifica di impianti contenenti liquidi nocivi per le acque non sono ormai più soggetti ad autorizzazione cantonale, se non nei settori particolarmente minacciati (A_u , A_o , Z_u et Z_o). In ogni caso una autorizzazione è richiesta per:

- i serbatoi di media grandezza e i grandi serbatoi destinati al deposito di liquidi della classe A;
- gli impianti di deposito di tutti i liquidi nocivi per le acque con volume utile superiore a 450 litri, situati nelle zone e nei perimetri di protezione delle acque sotterranee;
- le piazzole di travaso per le quali la facile scoperta e/o la ritenzione delle fughe è (sono) richiesta(e).

Collaudo:

Non è più prescritto il collaudo degli impianti sottoposti ad autorizzazione. I Cantoni possono riprendere l'obbligo del collaudo inserendolo nelle condizioni dell'autorizzazione.

Obbligo di notifica:

Gli impianti di deposito non soggetti ad autorizzazione devono essere notificati allorché il loro volume utile totale è superiore a 450 litri.

Nessun obbligo di notifica o di autorizzazione per i recipienti di capacità inferiore a 20 litri.

Nell'autorizzazione occorre citare i punti seguenti:

- Modifica degli impianti (LPAC art. 19 cpv. 2 ed art. 22 cpv. 5)
- Eliminazione di difetti (LPAC art. 22 cpv. 5)
- Messa fuori servizio di impianti (LPAC art. 22 cpv. 5)
- Responsabilità propria del detentore (LPAC art. 22 cpv. 5)
- Controllo periodico del funzionamento dei sistemi di rilevamento delle fughe (OPAC art. 32a cpv. 3) e di altre apparecchiature secondo le regole della tecnica
- Obbligo del controllo dell'installazione (controllo visivo dall'esterno) secondo le regole della tecnica
- Riempimento dei serbatoi di deposito secondo le regole della tecnica
- Obbligo di conservare i documenti secondo le regole della tecnica
- Obbligo del collaudo (Cantone).

Esecuzione

- Esame delle domande in rapporto all'obbligo di notifica o di autorizzazione
- Autorizzazione: concessione dell'autorizzazione con allegati ad hoc
- Obbligo di notifica: conferma della notifica con allegati ad hoc
- Il collaudo viene effettuato secondo le condizioni dell'autorizzazione o per conferma

Comunicazioni / Aiuti

Direttive / istruzioni / guide ecc. sono disponibili sul sito www.kvu.ch e possono essere scaricate

I moduli per le domande di autorizzazione o i moduli per la notifica possono essere scaricati dal sito del servizio cantonale competente.

Consigli alle cerchie interessate dispensati dai servizi cantonali competenti.

Controllo / controllo dei risultati

- Collaudi eseguiti dai servizi cantonali o comunali competenti con controlli visivi di tutti gli impianti soggetti ad autorizzazione
- Controllo puntuale degli impianti sottoposti a notifica
- Elenco dei danni e chiarimenti delle loro cause (assicurazione qualità)

Tappe successive**CITA**

- Condizioni dell'autorizzazione dei Cantoni o dei Comuni (schede)
- Portata del controllo di un collaudo (schede / guida)
- Schede che rimandano ai punti fondamentali da rispettare dal detentore dell'impianto (responsabilità propria)

Cantoni

- Aggiornamento dei moduli per le domande e dei documenti di autorizzazione
- Aggiornamento delle normative cantonali
- Regolamento delle prescrizioni nel Cantone

Adottato dal Gruppo di lavoro il 25 ottobre 2007.

Approvato in occasione della riunione dei Capi sezione ambiente del 30 maggio 2008.

Stato: marzo 2010